



NUOVO DECRETO F-GAS IN VIGORE DAL 24 GENNAIO: COSA CAMBIA

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto 146 del 16/10/2018 che andrà a sostituire in maniera integrale il regolamento 842/2006 in materia di Fgas.

Il nuovo testo in materia di gas fluorurati a effetto serra utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche entrerà in vigore il prossimo 24 gennaio andando a intervenire sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione, attestazione e formazione, e definendoli in maniera precisa. Esso istituisce formalmente la Banca dati per la raccolta di tutte le informazioni sui gas andando a definire l'obbligo formativo e certificativo in capo a persone fisiche e imprese.

Le novità più rilevanti

Per quanto attiene il campo della **certificazione degli addetti** il campo di applicazione si apre anche a :

- smantellamento di impianti fissi di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore;
- installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero;
- smantellamento di impianti antincendio;
- installazione, manutenzione e riparazione di commutatori elettrici.

E' prevista l'**istituzione di una Banca Dati sui gas fluorurati che verrà gestita dalle Camere di Commercio** .

A quest' ultima dovranno essere comunicate: le vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse. Sarà compito dei rivenditori inserire tutte le informazioni relative alle vendite effettuate (numeri dei certificati, indicazioni sugli utilizzatori finali).

Per le imprese e persone fisiche certificate, **a partire dagli 8 mesi successivi all' entrata in vigore del DPR, e comunque entro 30gg** dall'installazione di apparecchiature dovranno trasmettere alla Banca Dati tutte le seguenti informazioni:

- operatore,
- installazione,
- apparecchiature
- gas in essa contenuto.

I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese in base ai regolamenti precedentemente in vigore restano validi sino alla loro naturale scadenza per le attività per cui sono stati rilasciati e si intendono conformi al Reg. 2067/15, che sostituisce il vecchio 303/08, esclusivamente per le apparecchiature fisse.

Continuerà ad esistere il registro telematico nazionale per le persone e imprese certificate, gestito dalle camere di commercio, **il nuovo decreto introduce una novità in quanto prevede la cancellazione automatica dal Registro per persone fisiche ed imprese che non conseguono la certificazione entro 8 mesi dall' iscrizione al Registro stesso.**

Il nuovo regolamento identifica **anche i soggetti che non necessitano di certificazione:**

1) Chi esegue solo operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato per l'attività in questione e pienamente responsabile della sua corretta esecuzione;

2) Chi esegue recupero di fgas dalle apparecchiature la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, a condizione che le persone fisiche siano assunte dall'impresa che detiene l'autorizzazione e siano in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime;

3) Per 24 mesi le persone fisiche che:

- sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l'attività rilevante
- svolgono l'attività sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato e che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione. A riguardo è opportuno evidenziare che per la Direttiva PED le brasature e le saldature per le tubature di categoria superiore alla I devono essere eseguite da personale qualificato da idonei organismi notificati.

I termini e le modalità di regolarizzazione di quanto sopra esposto **saranno oggetto di un successivo decreto** ad oggi ancora non pubblicato. In attesa, pertanto, di conoscere linee guida più precise, la presente comunicazione intende informare le imprese che sono o potrebbero essere interessate dai processi di certificazione e registrazione. Sarà nostra cura aggiornare la categoria tempestivamente.